

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE DICIASSETTESIMA (EX NONA) CIVILE

in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Maria Pia De Lorenzo, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 32214 del RGAC dell'anno 2013, avente ad oggetto Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) decisa ai sensi dell'art. 281 *quinquies* c.p.c. sulle conclusioni delle parti prese all'odierna udienza di precisazione e successiva discussione orale della causa

TRA

rappresentata e difesa dall'avv. FABIANI FRANCO e

Attore

E

UNICREDIT SPA, rappresentata e difesa dall'avv.

Convenuto

CONCLUSIONI

Come da verbale del 09.07.2020

FATTO E DIRITTO

1.1. Con atto di citazione, notificato in data 4 maggio 2013, la società conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Roma la Unicredit S.p.A., per ivi sentir accogliere dall'adito Tribunale le seguenti conclusioni: *“accertare e dichiarare l'illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi a debito per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in causa, anche successivo alla data di entrata in vigore della delibera CICR 9/2/2000, nonché dell'addebito di somme per CMS, spese fisse di chiusura periodica, interessi debitori a saggio ultralegale e, per l'effetto, condannare la convenuta a pagare alla medesima attrice la somma di Euro 95.510,41 o la maggiore o minore somma risultante a suo credito in esito di istruttoria, per ripetizione di somme dalla correntista corrisposte per i titoli di cui sopra e mancato accredito degli interessi creditorî eventualmente dovuti. Con gli interessi legali di mora dalla domanda al saldo effettivo”*.

1.2. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 18 settembre 2013, la Unicredit S.p.A. si costituiva in giudizio per *“respingere integralmente le domande tutte proposte dall'attrice, perché infondate in fatto e in diritto, per i motivi dedotti in narrativa; e dichiarare l'inammissibilità delle avverse domande per avvenuta decorrenza del termine di prescrizione del diritto azionato ex adverso e dichiarare nullo l'avverso atto di citazione ex art. 164 c.p.c.”*, allegando il contratto di apertura del rapporto in parola, unitamente alle *“Norme che regolano i*



conti correnti di corrispondenza e servizi connessi” e precisando che “ogni diritto di contenuto restitutorio che l’attrice pretenda di far valere in relazione agli interessi e commissioni addebitate sul conto bancario in data anteriore ai dieci anni addietro rispetto alla data di notifica dell’atto di citazione, non può che ritenersi irrimediabilmente estinto per prescrizione”.

1.3. Con Memoria ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c., depositata in data 24 gennaio 2014, la parte attrice, preso atto del deposito del documento contrattuale afferente il rapporto di cui è causa da parte convenuta, da cui si evince la pattuizione della misura percentuale del tasso di interesse debitore e che il rapporto di conto corrente era affidato, così concludeva: *“rinuncia alla contestazione mossa in atto di citazione quanto ai c.d. interessi debitori a saggio ultralegale e meglio precisa la domanda svolta quanto agli interessi creditori - anch’essi risultati correttamente pattuiti - chiedendo, quindi, quanto a questi ultimi, che la banca sia condannata al pagamento dei maggiori interessi attivi (al tasso contrattuale e non al tasso ex art. 117 TUB) che sarebbero maturati a favore dell’attrice nel caso e sulle somme in cui il saldo periodico del conto, epurato dagli importi di cui alle voci di addebito contestati e maggiorato degli eventuali interessi debitori, fosse divenuto creditore”.*

1.4. Veniva disposta consulenza tecnica contabile seguita una richiesta di integrazioni e, una volta depositati gli elaborati, la controversia, dopo una serie di rinvii per vari motivi, veniva trattenuta in decisione all’esito di udienza tenutasi con modalità cartolare.

2. La presente controversia ha per oggetto il rapporto bancario di conto corrente n. 1993/54 aperto, in data 4 ottobre 1990, dalla società attrice . presso la dipendenza 24 di Roma dell’allora Cassa di Risparmio di Roma (ora Unicredit), come da contratto di apertura, depositato in atti, unitamente alle “Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi”, in cui risultano indicate soltanto le seguenti condizioni economiche: “tasso creditore all’attuale saggio del 2%”; “tasso debitore all’attuale saggio del 21,75%”. A seguito della fusione tra la Cassa di Risparmio di Roma e il Banco di Santo Spirito, la suddetta dipendenza è passata a quest’ultimo Istituto di credito (ora Unicredit) e in data 10 giugno 1992, tale contratto è stato sostituito con le seguenti nuove condizioni economiche: “tasso creditore all’attuale saggio del 1%”; “tasso debitore all’attuale saggio del 21,25%”. Conseguentemente, per il computo degli interessi possono ritenersi applicabili i suddetti tassi convenzionali che rappresentano, rispettivamente, i valori massimi e minimi da applicare. Pertanto, come osservato dal ctu, al conto corrente in questione la misura del tasso debitore non poteva essere superiore al 21,25% e quella del tasso creditore non poteva essere inferiore al 1% (tassi convenzionali sempre ove più favorevoli al correntista). Inoltre, per entrambi i contratti, non risultano indicate le seguenti condizioni economiche: commissioni di massimo scoperto; spese per numero operazioni; spese forfettarie; spese chiusura conto e liquidazione; spese di istruttoria fido; spese tenuta conto e produzione estratti conto.



3. Quanto alla capitalizzazione delle competenze, il consulente ha verificato che dall'inizio del rapporto fino al 30 giugno 2000, quest'ultima è stata effettuata su base trimestrale per quelle passive (interessi a debito del correntista, commissioni di massimo scoperto e spese tenuta conto) e per quelle attive (interessi a credito del correntista) su base annuale (anatocismo) (queste ultime non sono state, in verità, mai calcolate perché l'andamento del rapporto - secondo le scritture contabili della banca - non ha prodotto saldi creditori); dal 1° luglio 2000 la Banca di Roma (già Cassa di Risparmio di Roma e Banco di Santo Spirito ed ora Unicredit), ha applicato correttamente la delibera CICR 9 febbraio 2000, riconoscendo, anche se l'andamento del rapporto, fino alla chiusura del conto, - secondo le scritture contabili della banca - non ha prodotto saldi creditori, gli interessi a favore del correntista con la stessa cadenza temporale (trimestralmente) degli interessi a debito; e, quindi, a partire dal 3° trimestre 2000 la Banca, adeguandosi al criterio della reciprocità nella capitalizzazione degli interessi, non ha più applicato interessi anatocistici.

4. Il consulente ha, infine, verificato che, sulla base delle scritture contabili della Banca, in conseguenza dell'applicazione del meccanismo di capitalizzazione trimestrale delle competenze, dal terzo trimestre 1993 al 9 febbraio 2006 (data chiusura conto), la somma addebitata sul rapporto di c/c n. 1993-54 per competenze passive (con esclusione delle spese per bolli, imposte e tasse) ammontava a complessivi Euro 154.303,47.

5. L'analisi condotta dal consulente tecnico sul contratto di apertura, depositato in atti, dal quale risultava indicato un "tasso debitore all'attuale saggio del 21,25%" ha accertato che la misura del tasso debitore medio, applicato dalla Banca, non ha mai superato quella debitamente sottoscritta dalla società correntista, sicché è possibile affermare che, i tassi debitori di interessi convenzionali siano stati applicati dall'Istituto di credito nel rispetto delle previsioni contrattuali e quindi legittimamente.

6. Con riferimento all'anatocismo derivante da non identica capitalizzazione degli interessi, secondo la costante giurisprudenza di questo Tribunale, l'ausiliare ha provveduto a ricalcolare l'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti eliminando la capitalizzazione delle competenze sino al 30.06.2000. Secondo parte attrice, si sarebbero dovuti scomputare anche gli addebiti per capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi per il periodo successivo al 1 luglio 2000 (e fino al momento di una nuova, specifica pattuizione in ordine all'effetto anatocistico). L'art. art. 25 del d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, al terzo comma, disponeva che «le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilirà altresì le modalità e i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia può essere fatta valere solo dal cliente». In definitiva, attraverso tale modifica, al CICR veniva assegnato il duplice compito, da un lato, di emettere una



disciplina circa la possibilità per i contratti bancari di applicare l'interesse composto e, dall'altra, di disciplinare le modalità di adeguamento alla nuova normativa dei contratti di conto corrente già in essere.

Ebbene, la delibera CICR del 9 febbraio 2000 ha, sotto il primo profilo, previsto che «nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori» (art. 2, comma secondo), specificando, altresì, che «le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto». Con riferimento al secondo aspetto tratteggiato dall'art. 25 d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, la delibera ora richiamata ha dettato una disciplina in tema di adeguamento dei contratti stipulati nel periodo antecedente all'entrata in vigore della delibera medesima. E, infatti, l'art. 7 (appositamente rubricato «disposizioni transitorie») prevede che «le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1 luglio». La delibera dispone, poi, al secondo comma, che «qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000». Il terzo comma dell'art. 7 stabilisce, infine, che «nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela». Come è noto, il legislatore ha reso «legittimo» l'anatocismo bancario attraverso la modifica dell'art. 120 del Testo Unico Bancario, intervenuta con l'entrata in vigore del d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342. In particolare, l'art. 25, secondo comma, del richiamato d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342 ha modificato l'art. 120 t.u.b. (d.lgs. n. 385 del 1993), prevedendo, per l'appunto, che «il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria» disponendo, «in ogni caso», che, nelle operazioni in conto corrente, fosse assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori. Premesso che nel caso in esame il contratto è stato stipulato (4.10.1990) in data antecedente alla data di entrata in vigore della Delibera CICR del 9.2.2000 si deve verificare se l'Istituto di Credito si sia adeguato a quanto prescritto in detta Delibera. Ritiene il giudicante che, l'applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi in presenza di reciprocità non causi un peggioramento delle condizioni economiche precedentemente applicate (cfr. comma 3 art. 7 Delibera CICR 9.2.2000) atteso che la modifica è relativa unicamente agli interessi creditori poiché quelli debitori già venivano capitalizzati su base trimestrale e a tali condizioni si ritiene che costituisca adeguata comunicazione quanto risulta dall'esame degli estratti conto in atti (cfr. pag. 2 di 7 estratto conto del 30.6.2000), in cui è stata rilevata la comunicazione dell'applicazione



della Delibera CICR del 9.2.2000 dall'1.7.2000 (cfr. Tribunale di Roma, Sentenza n. 13397/2020 pubbl. il 01/10/2020).

7. Si ritiene, pertanto, di poter accogliere fra le varie ipotesi elaborate dal consulente tecnico quella che prevede l'applicazione della capitalizzazione semplice degli interessi sino al 30.6.2000, e con addebito delle competenze a quella data e successivamente l'applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi in presenza di reciprocità sino al 9.2.2006. Con riguardo agli interessi debitori e creditori il consulente ha provveduto ad applicare i tassi convenzionali contrattualmente pattuiti e variati nel corso del rapporto. In merito alle CMS le stesse e le altre spese sono state eliminate dal saldo poiché non pattuite. A seguito di tali operazioni, pienamente condivise dal giudicante, alla data di estinzione del conto è risultato un saldo a credito per la società correntista per la somma di € 77.774,23 così determinata: Euro 33.712,70 per interessi anatocistici (fino al 30.6.2000); Euro 22.127,35 per interessi anatocistici dal 1.7.2000; Euro 21.934,18 per commissioni di massimo scoperto.

8. A questo punto ritenendo il giudicante di dover accogliere la domanda di ripetizione di indebito formulata nell'atto di citazione si deve affrontare il problema degli effetti della eventuale prescrizione decennale considerato che la domanda attorea è stata introdotta nel 2013. Il consulente tecnico avendo contezza di tale problematica, sollevata dalla parte convenuta, ha elaborato una ulteriore ipotesi di conteggio (sempre con applicazione dei tassi convenzionali, capitalizzazione trimestrale degli interessi ed eliminazione delle CMS dal saldo di c/c) applicando gli effetti della prescrizione decennale e contabilizzando un nuovo saldo di c/c al 9 febbraio 2006, pari ad € 4.987,14 a credito del correntista. Tuttavia la Suprema Corte, anche con recente ordinanza 30/11/2017 n° 28819, ha ribadito, in punto di prescrizione, che *“l'azione di ripetizione dello indebito proposta dal cliente di una banca, il quale lamenta la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi maturati nell'ambito di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, decorrente, nell'ipotesi in cui i versamenti effettuati abbiano avuto una funzione meramente ripristinatoria della provvista, non già dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta d'interessi illegittimamente addebitati, ma da quella di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati”*. Siccome il conto in questione stante l'applicazione della CMS da parte della banca è da ritenersi affidato, deve evidenziarsi come la banca non abbia dato prova della natura solutoria delle rimesse intervenute nel corso del rapporto sicchè *“non essendo il saldo passivo immediatamente esigibile, se non eccedente l'importo dell'affidamento concesso al correntista, soltanto i versamenti eseguiti in presenza di uno scoperto e volti a ricondurre il predetto saldo nei limiti del fido sono qualificabili come pagamenti, la cui effettuazione ad estinzione di un debito totalmente o parzialmente inesistente, in quanto determinato in applicazione di una clausola nulla, fa sorgere il diritto alla ripetizione, con la conseguente decorrenza del termine di prescrizione”*. Presumendo quindi la natura meramente ripristinatoria delle rimesse deve ritenersi che la prescrizione decorra dalla chiusura del conto



avvenuta nel 2006. La domanda introdotta nel 2013 è valsa quindi ad interrompere la prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme indebitamente versate.

La domanda attorea va pertanto accolta accertando un saldo contabile a favore del correntista pari a € 77.774,23 all'epoca della chiusura del conto, che deve essere maggiorato delle somme corrisposte per spese imputate ma non pattuite per € 14.549,05, per un totale di € 92.323,28 a fronte di un saldo banca a debito del correntista di Euro 154.303,47.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo utilizzando come base di calcolo la somma effettivamente riconosciuta.

Le spese per la consulenza tecnica sono poste invece a carico di entrambe la parti in solido e in parti uguali.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:

accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna la banca convenuta alla ripetizione a favore del correntista della somma di € 92.323,28 oltre interessi dalla data della domanda;

condanna parte convenuta al pagamento di € 12.000,00 oltre imposte, oneri, accessori ed esborsi oltre rimborso spese generali come per legge;

pone le spese della consulenza tecnica a carico di entrambe la parti in solido.

Roma, lì 17/12/2020

IL GIUDICE

Dott. Maria Pia De Lorenzo

